

COMUNE DI MONTIERI



(Provincia di Grosseto)

Ufficio Affari Generali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E/O FESTE PAESANE □

INDICE

| | | | | |
|-----|----|--|------|---|
| Art | 1 | Oggetto del regolamento | pag. | 2 |
| Art | 2 | Definizioni | pag. | 2 |
| Art | 3 | Soggetti abilitati alla organizzazione | pag. | 2 |
| Art | 4 | Attività non consentite | pag. | 2 |
| Art | 5 | Istituzione del calendario delle sagre e delle feste paesane | pag. | 3 |
| Art | 6 | Criteri per l'inserimento nel calendario delle sagre e delle feste paesane e per il rilascio delle relative autorizzazioni | pag. | 3 |
| Art | 7 | Domande di inserimento nel calendario | pag. | 4 |
| Art | 8 | Criteri di priorità per l'inserimento nel calendario - Approvazione del calendario | pag. | 4 |
| Art | 9 | Autorizzazione per attività di trattenimento e svago | pag. | 4 |
| Art | 10 | Autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande | pag. | 5 |
| Art | 11 | Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica | pag. | 6 |
| Art | 12 | Oneri a carico degli organizzatori | pag. | 6 |
| Art | 13 | Sanzioni | pag. | 6 |

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere e tutelare il tessuto sociale ed economico che vive ed opera localmente, disciplina lo svolgimento di sagre e/o feste paesane nell'ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e/o la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.

Art. 2

Definizioni

1. Per sagre o feste paesane si intendono tutte quelle manifestazioni, feste ed altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico od aperto al pubblico, connotate da trattenimento e svago a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate a tradizioni locali, organizzate in modo occasionale e temporaneo da soggetti che non hanno per scopo l'organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali e benefiche ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.

2. La prevalenza dell'attività congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall'art.48, comma 1, lett. A) della L.R.T. n. 28/2005, sussiste nell'ipotesi in cui la maggioranza della superficie a disposizione è riservata alla prima.

3. Le sagre (o feste paesane) si distinguono nelle seguenti tipologie:

- **tipologia A:** ricomprende quelle sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole zone di esso.
- **tipologia B:** ricomprende quelle sagre caratterizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive, organizzate da partiti politici, associazioni sindacali, organismi religiosi, enti ed associazioni di volontariato, culturali e sportive.

Art. 3

Soggetti abilitati alla organizzazione

1. I soggetti abilitati all'organizzazione di sagre e/o feste paesane sono:

- a) associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato;
- b) enti o società di promozione sportive;
- c) comitati per la promozione turistica del territorio;
- d) comitati parrocchiali;
- e) organizzazioni sindacali e/o di categoria;
- f) organizzazioni politiche.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) devono essere iscritti all'albo comunale di cui al "Regolamento comunale per l'iscrizione e la tenuta dell'albo delle associazioni". □

Art.4

Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e/o feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con libero accesso al pubblico dei visitatori.

Art. 5

Istituzione del calendario delle sagre e delle feste paesane

1. Ai sensi dell'art. 45 della L.R.T. n° 28/2005, è istituito il "*Calendario delle sagre e delle feste paesane*" (nel proseguo indicato con l'abbreviazione "calendario") che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale, previa valutazione delle domande di inserimento presentate dai promotori delle stesse, sentite le parti sociali, **con le quali potranno essere concertate limitazioni alle somministrazioni di alimenti e bevande.**

2. Ai fini della formulazione del calendario di cui al precedente comma, il territorio comunale è suddiviso in quattro aree omogenee, corrispondenti ai territori geografici del capoluogo e delle frazioni come risultano dalle zonizzazioni ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

3. Il Comune potrà individuare, all'interno di ciascuna delle quattro aree omogenee, luoghi appositamente destinati allo svolgimento delle sagre e delle feste paesane.

Art. 6

Criteri per l'inserimento nel calendario delle sagre e delle feste paesane e per il rilascio delle relative autorizzazioni

1. L'inserimento nel "*calendario*" delle sagre e delle feste paesane ed il rilascio delle relative autorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel periodo tra il **01 luglio** ed il **31 agosto** la durata massima di ciascuna sagra o festa paesana non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi ovvero frazionati anche in due o più periodi, salva la facoltà della G.C. di disporre con provvedimento motivato la deroga a tale limite

- di durata;
- b) nel periodo tra il **01 settembre** ed il **30 giugno** dell'anno successivo la durata massima di ciascuna sagra o festa paesana non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, salva la facoltà della G.C. di disporre con provvedimento motivato la deroga a tale limite di durata;
 - c) nel periodo in cui si svolge la sagra o festa paesana non potranno ricadere più di 2 (due) domeniche;
 - d) nella stessa area del Comune dovrà essere evitata, di norma, la sovrapposizione di manifestazioni. A tal fine si rimanda al calendario che verrà predisposto ai sensi del precedente art. 5.
 - e) nella stessa area omogenea, tra una manifestazione e l'altra, dovrà intercorrere un periodo di almeno 5 (cinque) giorni, salva deroga motivata da parte della Giunta Comunale;
 - f) le manifestazioni, ad eccezione di quelle politiche e religiose, dovranno avere diversa denominazione;
 - g) l'orario di svolgimento dovrà essere compreso tra le ore 09,00 e le ore 01,00 del giorno successivo, fermo restando che le attività rumorose previste nel programma della sagra o della festa paesana (concerti, orchestre, spettacoli musicali, ecc. ...) dovranno rispettare gli orari ed i limiti di rumorosità di cui alla legge 26.10.1995, n. 447 e successivi decreti attuativi, salvo il possesso di eventuale autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della sopracitata legge, che dovrà essere specificatamente richiesta a cura degli organizzatori all'ufficio comunale competente.

2. Il numero massimo delle sagre o feste paesane autorizzabili viene fissato dal calendario di cui al precedente art. 5, escluse le eventuali manifestazioni organizzate dai partiti, dalle associazioni sindacali e dagli organismi religiosi che potranno essere autorizzate anche in deroga al suddetto numero.

Art. 7

Domande di inserimento nel calendario

1. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane dovranno presentare, **entro il 28 febbraio di ciascun anno**, domanda per il loro inserimento nel "*calendario*", indicando:

- a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
- b) generalità del presidente dell'organismo promotore o suo rappresentante;
- c) luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
- d) programma di massima della manifestazione.

In allegato alla domanda deve essere prodotta, nei soli casi di reiterazione della manifestazione, una relazione illustrativa sullo sviluppo dell'ultima edizione della stessa.

Art. 8

Criteri di priorità per l'inserimento nel calendario Approvazione del calendario

1. Ai fini dell'inserimento nel "calendario", verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni a partire dal 1995. A parità di edizioni svolte, verrà accolta la domanda presentata in data anteriore.

2. Eventuali richieste inerenti manifestazioni nuove e/o straordinarie, verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano la stessa località, i cui periodi vengano a sovrapporsi e/o coincidere, la precedenza verrà accordata all'organismo che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri soggetti di rettificare il periodo di svolgimento nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 6, lett. d) ed e) e fatto salvo quanto previsto dalla lett. d) dell'art. sopra richiamato del presente regolamento.

4. Il "calendario" sarà approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione entro il giorno **30 aprile** di ciascun anno.

5. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra o festa paesana dopo la formulazione del "calendario", potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali, che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni previste alle lett. d) ed e) del precedente art. 6.

6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per le sagre e per le feste paesane organizzate nel periodo tra il 01 settembre ed il 30 giugno, se non inserite nel calendario, sarà sufficiente presentare apposita domanda con un anticipo di giorni 30 (trenta) rispetto alla data di inizio della manifestazione. Viceversa, nel periodo tra il 01 luglio ed il 31 agosto non saranno rilasciate nuove autorizzazioni.

Art. 9 **Autorizzazione per attività di trattenimento e svago**

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione alle attività di svago e di trattenimento previste nel programma della sagra o della festa paesana, dovrà essere presentata 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione dal Presidente o rappresentante del soggetto promotore. Nella domanda dovranno essere dichiarati gli elementi di cui al precedente art. 7, lett. a), b) e c). Dovrà inoltre essere allegato il programma della sagra con indicati data, orario di inizio e tipologia delle singole attività.

2. Eventuali successive integrazioni e/o modificazioni potranno essere apportate a condizione che il programma definitivo venga presentato almeno dieci giorni prima l'inizio della sagra.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trattenimento e svago in parola è subordinato alla preventiva dichiarazione di agibilità delle strutture, degli impianti e delle installazioni secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, da richiedere a cura dell'organizzatore della sagra ¹.

Art. 10 **Autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande**

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dall'art. 45 della L.R. 07.02.2005, n° 28.

2. L'effettivo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria. Allo scopo l'interessato dovrà dotarsi, con congruo anticipo e comunque prima della presentazione della d.i.a., della apposita autorizzazione sanitaria ex art. 231 L. 1112/39 e, qualora si effettuino attività di preparazione di alimenti e bevande, anche dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 L. 283/62

3. La dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) di cui al comma 1 dell'art. 45 della L.R. 07.02.2005, n° 28 **potrà** essere verificata dall'Ufficio competente per il controllo sulla correttezza dei dati e sulla veridicità delle dichiarazioni nella stessa contenute. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applica l'art. 21 della legge n. 241/1990.

Art. 11 **Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica**

1. Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle sagre o feste paesane, gli stessi potranno consentire che operatori autorizzati ai sensi dell'art. 31 della L.R.T. n. 28/05 esercitino l'attività di vendita al dettaglio su un numero di posteggi non superiore a cinque.

Art. 12 **Oneri a carico degli organizzatori**

1. Per le sagre o le feste paesane che si svolgono su aree pubbliche è richiesta agli organizzatori la costituzione di un deposito cauzionale variabile fra € 50 e € 500 mediante versamento al Tesoriere ovvero mediante polizza fideiussoria. Lo stesso sarà restituito, ove nulla osti, al termine della sagra o festa paesana, ovvero sarà incamerato in tutto od in parte a titolo di risarcimento per eventuali danni che fossero stati arrecati alla proprietà comunale in dipendenza dello svolgimento della sagra o festa paesana.

2. La pulizia dell'area (pubblica) in cui si svolge la sagra o la festa paesana resta a carico degli organizzatori qualora il Comune non partecipi come collaboratore o ente patrocinante. Ove questa non venga effettuata in modo adeguato il Comune potrà richiedere lo spazzamento dell'area al gestore del servizio r.s.u. con addebito a carico degli organizzatori dell'importo che sarà di volta in volta determinato in base alle tariffe applicate dal gestore stesso.

Resta comunque a carico dell'Amministrazione la fornitura di idonei contenitori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Rimane a carico degli organizzatori l'onere per l'allacciamento ai pubblici servizi quali acqua, luce e gas, nonché quello per i relativi consumi fatta salva diversa determinazione dell'amministrazione comunale.

Art. 13 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e dall'art.10 della Legge 25/08/91 n. 287, chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre o feste paesane in violazione della Legge Regionale 07.02.2005, n. 28 e del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da €. 258 ad €. 1.549.

Art. 14 **Norma transitoria**

- 1.** In deroga all'art. 7 del presente regolamento sarà possibile, per il solo anno di approvazione del regolamento presentare la domanda per l'inserimento del calendario entro il 30 Aprile.
- 2.** Nelle more di approvazione del regolamento regionale previsto dalla L.R.T. n° 28/2005 le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le autorizzazioni ex art 45 della legge sopra richiamata.